

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30821 Anno 2019

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 26/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso 12531-2018 proposto da:

CASO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo STUDIO LEGALE LS LEXJUS SINACTA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO BANCONE;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -


avverso la sentenza n. 6566/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2017;

Cu.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8143
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.



Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Roma , con sentenza n.6143/16 , sez 27, accoglieva il ricorso proposto dalla Caso Gerardo quale “settlor” del trust denominato “trust Cosimo” avverso l’avviso di liquidazione 111/023614000P001 per imposta ipotecaria 2011 relativa all’atto costitutivo del predetto “Trust Cosimo” con riferimento ai beni immobili conferiti.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6566/2017, accoglieva l’impugnazione .

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Caso Gerardo , in qualità di costituente , sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 bis cpc

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa anziché proporzionale alle applicate tasse ipotecarie e catastali.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato



orientamento secondo cui il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo (come verificatosi nel caso di specie) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass 975/18;Cass 21614/16;Cass 25478/15).

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo .Come , infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari che nel caso di specie erano i figli del costituente.

Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito , si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio .

Si compensano le spese dell'intero giudizio , stante il preesistente non univoco orientamento della giurisprudenza



PQM

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ; compensa le spese dell'intero giudizio .

Roma 11.9.19

Il Presidente
